



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive modificazioni”;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e, in particolare, gli articoli 2 e 3 concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, lettera g) che individua tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche *“il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 11;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" e ulteriori modalità applicative in materia (ai sensi della L. n. 137/08 modificata dalla L. n. 169/08);

VISTI i DD.PP.RR. n. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015, n. 935, con il quale è stata avviata una sperimentazione didattica ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 svoltasi negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, con lo scopo di individuare azioni mirate a fornire supporti educativo/didattici alle istituzioni scolastiche che vedono tra i propri iscritti studenti impegnati in attività sportive di natura agonistica;

CONSIDERATO che il MIUR riconosce la necessità, anche in conformità con la Risoluzione del Consiglio Europeo del 25 luglio 2003, di realizzare forme di interscambio e di collaborazione tra le agenzie formative operanti sul territorio, al fine di valorizzare le specifiche potenzialità di pianificare gli interventi e di promuovere forme razionali di gestione delle risorse umane, strutturali e finanziarie;

CONSIDERATO che il MIUR realizza ogni anno attività sportive in accordo con il CONI, le Federazioni Sportive e gli Enti sportivi, e che altresì è impegnato nell'attuazione di piani nazionali per la realizzazione degli interventi volti al potenziamento delle attività motorie fisiche e sportive nella scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa stipulato in data 28 novembre 2016 tra il MIUR e il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con il quale le parti si impegnano a intraprendere azioni congiunte ai fini della promozione del riconoscimento del valore della pratica sportiva attraverso la sperimentazione di metodologie e percorsi didattici innovativi in linea con le più recenti indicazioni europee;

CONSIDERATO che il MIUR promuove e sostiene l'importante funzione che l'attività sportiva riveste nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia, per soddisfare le esigenze delle famiglie, al fine di contribuire al processo di sviluppo della personalità dello studente, al suo adattamento autonomo all'ambiente, ad una corretta educazione alla salute e ad intelligenti comportamenti consapevoli che consentano di gestire il proprio benessere e la propria salute fisica e psichica;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATA la necessità di tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica al fine di coniugare la carriera scolastica con quella sportiva, anche con l'intento di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

CONSIDERATI i risultati ottenuti con il suddetto programma sperimentale in ordine al numero di istituzioni scolastiche che hanno aderito all'iniziativa, nonché ai benefici riscontrati dagli studenti/atleti in termini di miglioramento degli esiti scolastici;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, che sia necessario proseguire nell'azione didattica educativa già intrapresa con la sperimentazione di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015, n. 935;

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. Il presente Decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, una sperimentazione didattica della durata di cinque anni (dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023) per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti-atleti di alto livello individuati sulla base dei criteri stabiliti in accordo con Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, e con il Comitato Italiano Paralimpico - CIP, iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale.

Articolo 2 *(Finalità del Progetto)*

1. Il Progetto sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale. L'adozione di una metodologia didattica basata sulle tecnologie digitali, unitamente a specifiche e complementari scelte di ordine didattico ed



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

organizzativo, possono costituire validi supporti per la personalizzazione del percorso formativo dello studente-atleta, al fine del conseguimento del successo scolastico.

Articolo 3

(Articolazione del Progetto)

1. Il Progetto sperimentale prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti per ogni Istituto scolastico aderente all'iniziativa, i quali hanno il compito di curare il coordinamento con le società sportive interessate e di definire, con i Consigli di classe competenti, il percorso formativo personalizzato per ogni studente-atleta. Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta può essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sia attraverso videoconferenze, sessioni skype, web-conference, o altri strumenti individuati dagli Istituti. Tutte le attività inerenti al presente Progetto devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.

Articolo 4

(Requisiti)

1. Partecipano al Progetto sperimentale di formazione di cui all'articolo 1, tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado frequentati da studenti-atleti di alto livello individuati in base al possesso di requisiti minimi necessari per l'ammissibilità al Progetto medesimo; tali requisiti sono proposti, ciascuno per la parte di propria competenza, dagli Organismi Sportivi coinvolti (CONI, CIP e relative Federazioni e Società Sportive ad essi affiliate e/o riconosciute) e approvati dalla Commissione ministeriale di cui all'articolo 5.

2. Le modalità di partecipazione, i dettagli tecnici, gli ulteriori adempimenti amministrativi, nonché i riferimenti per l'eventuale utilizzo della piattaforma *e-learning* predisposta a livello nazionale, sono definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunicati attraverso apposita nota congiunta della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione e della Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione, la partecipazione, da emanarsi annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 5
(Commissione)

1. Ai fini dell'attuazione del Progetto sperimentale viene istituita una apposita commissione che si compone di tre rappresentanti del MIUR (due della direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e uno della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione), di un rappresentante del CONI e di un rappresentante del CIP. La Commissione è costituita con apposito decreto della direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, sentita la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
2. La commissione ha facoltà di acquisire pareri consultivi dalle federazioni e organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP al fine di dare attuazione al presente decreto.
3. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Articolo 6
(Monitoraggio)

1. L'attività di verifica dello stato di attuazione del progetto sperimentale, del suo andamento generale nonché il monitoraggio dei risultati conseguiti, è affidato congiuntamente alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione e alla direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli